

PENSIONAMENTO D'UFFICIO PER COMPIMENTO 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE AL 31/08/2011

Circolare MIUR n.100/2010 e D.M. n.99/2010

DIRETTIVA MIUR N.94 DEL 04/12/2009 PUNTO 2.1 2°CAPOVERSO

NOTA MIUR Prot. n.AOODGPER 1053 DEL 29/01/2010

**ENTRO IL 28/02/2011 I DIRIGENTI SCOLASTICI INVIERANNO AGLI INTERESSATI
il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
SALVO DIFFERIMENTO PER MATURAZIONE ULTERIORE SCATTO STIPENDIALE**

Per effetto dell'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, così come sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, **l'Amministrazione Scolastica ha facoltà di risolvere unilateralmente** il rapporto di lavoro e il contratto individuale al compimento dell'anzianità massima contributiva di anni

quaranta (anni 39, mesi 11, giorni 16), con un preavviso di sei mesi.

La circolare n. 4 del 16 settembre 2009 del DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA,ha chiarito che:

1)il periodo di applicazione della nuova disciplina è limitato ad un triennio (dal 01/01/2009 al 31/12/ 2011);

2)le amministrazioni possono esercitare la facoltà di risoluzione (previo preavviso di sei mesi) fin dal giorno successivo alla maturazione del requisito contributivo.

Non è più necessario che il requisito sia stato maturato per avviare la procedura: in sostanza il preavviso

può essere dato fin dai sei mesi precedenti la data di maturazione del requisito, cioè **ENTRO IL 28/02/2011**

con decorrenza della risoluzione dal giorno successivo alla data di maturazione del requisito. **(01/09/2011)**

In tal modo non ci sarà soluzione di continuità tra retribuzione e corresponsione della pensione.

**LA DIRETTIVA MIUR N.94 04/12/2009 PUNTO 2.1 2^{CA} POVERSO
SPIEGA IN DETTAGLIO LE PROCEDURE DA SEGUIRE**

**E' interessato il personale docente, educativo e A.T.A.
con meno di 65 anni (al 31/08/2011)cioè nato
dal 01/09/1946 in poi che maturerà
(al 31 agosto 2011) un'anzianità contributiva
di anni 39, mesi 11, giorni 16**

NEL CALCOLO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MATURATA AL 31/08/2011 si devono considerare:

a) Servizio di ruolo - occorre valutare il servizio con inizio dalla decorrenza economica. Infatti, l'eventuale decorrenza giuridica può essere riscattata;

b) Servizi utili ex se – incarichi triennali, servizi i.t.i. , servizio militare, tutti i servizi scolastici prestati dal 01.01.1988 in poi, (in conto Entrate tesoro o Cassa pensioni STATO INPDAP)

c) Servizi ricongiungibili ovvero riunibili ai sensi del D.P.R. 1092/1973-trattasi di servizi di ruolo prestati presso altri Enti ed Amministrazioni Statali (Comuni, Regioni, PP.TT., FF.SS., Ministeri vari);

d) Servizi computati e/o riscattati – rientrano in questa fattispecie tutti i periodi e servizi (ad es.: corso di laurea, supplenze varie, ed altri servizi presso amministrazioni ed enti pubblici con iscrizione i.n.p.s. ove prevista, decorrenza giuridica, etc.) **per i quali risulta emesso regolare decreto di computo e/o riscatto ai sensi del D.P.R.1092/73;**

e) Servizi ricongiunti ai sensi della legge 29/79 – trattasi di contribuzioni figurative (quali la disoccupazione) e servizi resi alle dipendenze di “Privati” (ad es.: coltivatore diretto, aziende varie, etc.)

per i quali esiste il provvedimento formale di ricongiunzione;

f) Periodi corrispondenti a contribuzione figurativa di cui al D.Lgs.151/2001 (congedi obbligatori e facoltativi legati alla maternità) **per i quali esiste il provvedimento formale (emesso dalla sede INPDAP);**

g) Supervalutazione servizi – esistono numerose causali di supervalutazione dei servizi. I casi più ricorrenti si riferiscono ai servizi di ruolo prestati nelle scuole all'estero, servizi di ruolo prestati nelle classi differenziali e carcerarie, maggiorazione del servizio prevista dalla legge 388/2000, per gli invalidi civili (invalidità oltre il 74%), e per i dipendenti ai quali è stata riconosciuta una causa di servizio con ascrivibilità tabellare non inferiore alla 4^a ctg..

Si deve anche AGGIUNGERE il PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO (legge 9/8/1986,n,467) fino al 30 sett. 2011 o al 19 sett.2011 o al 9 sett. 2011 (cioè 30 o 19 o 9 giorni)

per il personale che ha iniziato a lavorare con versamenti in conto TESORO quando la decorrenza dell'anno scol.era successiva al 1° sett.

Dal totale si devono, invece, TOGLIERE, i seguenti periodi SENZA RETRIBUZIONE, NON UTILI PER LA PENSIONE:

CODICE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
A002	ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI STUDIO, DI RICERCA O DOTTORATO	D.P.R. 3/57 ART. 69 - 70; C.C.N.L. 1995 ART. 24; CCNL 2003 ART. 18 C. 1, 2
A004	PROROGA ECCEZIONALE DELL'ASPETTATIVA	D.P.R. 3/57 ART. 70; D.L.VO 297/94 ART. 450, 563
A012	ASPETTATIVA PER CONIUGE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	L. 26/80; L. 333/85
A013	ASPETTATIVA PER MISSIONI CATTOLICHE	L. 2687/28
A019	ASSENZA INGIUSTIFICATA	
A021	ASSENZA ALLE VISITE DI CONTROLLO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO	D.L. 463/83 convertito in □L. 638/83 ART. 14
A022	ASPETTATIVA STRAORDINARIA RECUPERO TOSSICODIP.	art. 124 L.162 del 26.6.1990
A027	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ART. 26 L. 448/98 (detto ANNO SABBATICO)	L. 448/98 ART. 26 C. 14
A033	CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI	L. 53/2000 ART. 4 C. 2
AA04	ULTERIORE ASSENZA PER MALATTIA IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI	C.C.N.L. 1995 ART. 23 COMMA 2, 3; CCNL 2003 ART. 17 COMMA 2, 3, 6
S001	SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO FINO AD UN MESE	D.L.VO 297/94 ART. 494, 497; C.C.N.L. 1995, ART. 27 C. 3, ART. 56□
S002	SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO DA 1 MESE A 6 MESI	D.L.VO 297/94 ART. 495, 497; C.C.N.L. 1995, ART. 27 C. 3, ART. 56□
S003	SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA	D.P.R. 3/57 □ART. DAL 91 AL 99;□D.L.VO 297/94 ART. 506;□
S004	SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA	D.P.R. 3/57 □ART. DAL 91 AL 99;□D.L.VO 297/94 ART. 506;□
S009	SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO A DIECI GIORNI	C.C.N.L. 1995 ART. 58, ART. 27 C. 3
S011	SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE	C.C.N.L. 1995 ART. 61, 62

Per il personale in part-time il compimento del limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente.

In altre parole 2 anni prestati in part-time al 50% per la misura della pensione "hanno valore" di 1 ANNO.

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza e, comunque, entro il 30 gennaio di ciascuno degli anni di applicazione della legge, tutti gli elementi e i dati dai quali desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40 anni di

anzianità contributiva alla data del 31 agosto 2011

Qualora da più puntuali accertamenti attivati, da parte dei Dirigenti Scolastici, si verifichi l'esistenza di tale condizione sarà inoltrato, dagli stessi, il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, da comunicare entro il **lunedì 28 febbraio 2011**

Qualora, nel periodo di vigenza della legge, l'interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l'obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che, naturalmente, l'adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell'ambito temporale di applicazione della legge.

La NOTA MIUR Prot. n.AOODGPER 1053 DEL 29/01/2010 precisa che:è ammesso a fruire della deroga anche il personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 1° gennaio 2012

In altre parole tutto il personale della scuola che, pur maturando al 31/08/2011 anni 39 mesi 11 e giorni 16 di anzianità contributiva,rilevi nel proprio cedolino di stipendio alla SINISTRA della voce "STIPENDIO" UNA SCADENZA SUCCESSIVA A " 07/2011" PUO' PERMANERE IN SERVIZIO PER OTTENERE IL PASSAGGIO AL GRADONE SUCCESSIVO.


Si riporta per maggior chiarezza il seguente esempio:

**Insegnante scuola secondaria di 2° grado STIPENDIO GRADONE "28"
con anzianità utile a pensione al 31/08/2011:**

anni	mesi	giorni
40	2	14

SCADENZA GRADONE NEL CEDOLINO STIPENDIO:

Codici	Scadenza	Descrizione
KA08 677/001 750/269	12/2011	STIPENDIO RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI IIS CONGLOBATA KA08



**In base alla DIRETTIVA MIUR N.94 DEL 04/12/2009 PUNTO 2.1 2°CAPOVERSO
e alla NOTA MIUR Prot. n.AOODGPER 1053 DEL 29/01/2010**

(disposizioni confermate dai provvedimenti ministeriali appena emanati)

NON VIENE COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO DAL 01/09/2011

MA PUO' MATURARE IL GRADONE "35" AL 01/01/2012

E ESSERE COLLOCATO IN PENSIONE DAL 01/09/2012

Nella circolare del MIUR, appena emanata, viene precisato che:

Si dovrà usare la procedura "istanze on line" c.d. POLIS, al fine di comunicare i "dati necessari", da parte del personale per il quale opera il recesso unilaterale dell'Amministrazione scolastica, cioè per i collocamenti d'ufficio per compimento 40 anni servizio utile alla data del 31/08/2011.

In altre parole:

L'inoltro delle domande e comunicazioni di cessazione con decorrenza 01/09/2011 del personale docente e ATA DI RUOLO, avverrà ESCLUSIVAMENTE mediante l'utilizzo delle "ISTANZE ON LINE", c.d. POLIS (Presentazione On Line delle Istanze) "E' NECESSARIO REGISTRARSI";

Saranno trasmesse via web SOLAMENTE le istanze e comunicazioni concernenti la cessazione dal servizio del personale scolastico (domande di dimissioni volontarie dal servizio, collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio), e non le domande di accesso al trattamento pensionistico;

La domanda, invece, di pensione rivolta all'INPDAP sede di Verona, SARA' PRESENTATA, SECONDO LE CORRENTI MODALITA' OPERATIVE IN USO .

In altre parole sarà utilizzata la nuova modulistica pubblicata nel sito web www.inpdap.gov.it in "cartaceo", corredata dei necessari documenti "cartacei" e presentata alla scuola per il successivo inoltro all'Ufficio Pensioni dell'U.S.T. (Ufficio Scolastico Territoriale) di Verona.

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

C.M. n. 100 del 29/12/2010

[http://ww](#)

D.M. n 99 del 28/12/ 2010

[http://www.is](#)

DIRETTIVA n.94 del 04/12/ 2009

[http://www.is](#)

NOTA MIUR n. 1053 29/01/2010

[http://www](#)



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

mercoledì 29 dicembre 2010

15.26.04